

Determinazione n° 2 del 16 SET. 2013

OGGETTO: Definizione controversia promossa da

CONTRO/SKY srl.

IL DIRETTORE DEL CORECOM MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1 gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni ("il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 27/09/2012, rubricata al Protocollo n. 1084/COM/12, con cui il sig. _____ ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione della controversia insorta con la società SKY ITALIA srl (SKY);

VISTA la nota del 19/10/2012 con cui il Corecom Molise ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTO l'art.19 comma 7 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni che attribuisce la competenza del Direttore del Corecom qualora le controversie siano di valore non eccedente le 500 euro;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione;



1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

- a) Con istanza depositata a questo Corecom il 27/09/2012 prot. n.1084/COM/12 il Sig. _____ riferisce di aver sottoscritto in data 08/08/2009 un contratto di abbonamento ai servizi televisivi SKY denominato *Vetrina+sport+calcio*.
- b) In data 11 luglio 2012 ha inviato disdetta, con effetto immediato, all'operatore non intendendo più avvalersi di tale servizio;
- c) Sky con nota del 26/2/2012 accoglie la richiesta ma sposta la decorrenza del recesso al 30/11/2012 in violazione della legge Bersani.
- d) Avverso tale determinazione l'istante propone un tentativo di conciliazione innanzi a questo Corecom la cui udienza si è tenuta il 19/09/2012 con esito negativo per assenza di SKY.
- e) Il 19/10/2012 il Corecom invita le parti all'udienza di definizione del 13/11/2012 nella quale entrambe le parti risultano assenti.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

L'istanza di definizione è così come è stata proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

2.2. Nel merito.

L'utente, già cliente di Sky dal 08/08/2009, in data 11/07/2012 ha inviato disdetta a Sky per porre fine all'abbonamento in essere, mediante lettera raccomandata n.14461501138-8 del 2012. A fronte di ciò Sky anziché accogliere con effetto immediato la volontà dell'utente, posponendo gli effetti al 30/11/2012 in palese violazione del c. decreto Bersani e delle norme contrattuali SKY e per l'effetto continuando ad inviare fino a novembre 2012 le rispettive fatture di abbonamento.

Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.31/1/2007 N. 7 convertito nella legge 2/4/2007 n. 40, *gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, devono prevedere di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificatie non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni"*.

Nella fattispecie in esame l'utente ha inviato disdetta il 11/7/2012 e pertanto dopo i 30 giorni di preavviso previsti dalla citata normativa il contratto è concluso e conseguentemente a partire dal 12 agosto 2012, nessuna fattura doveva più essere inviata allo stesso.

Sky a fronte delle doglianze e delle comunicazioni dell'utente nulla ha eccepito sia durante la fase conciliativa che di definizione e tantomeno presente nelle rispettive udienze. Al riguardo per la fattispecie in esame deve applicarsi il disposto dell'art.115 comma 1 cpc come modificato dalla L. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione su fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

La domanda dell'istante è dunque fondata e per l'effetto il contratto è validamente rescisso con decorrenza dal 12 agosto 2012 con la conseguenza che tutte le fatture emesse e relativo al periodo successive a tale data vanno annullate, stornate ovvero rimborsate all'utente.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

OA

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l'importo di €50 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e di definizione a carico di Sky.

Per tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Di accogliere parzialmente l'istanza avanzata dal sig. _____, e per l'effetto condannare Sky Italia srl ai seguenti indennizzi ed obblighi:
 - €50,00 per spese di procedimento;
 - Storno o rimborso di tutte le fatture emesse dal 12/8/2012 alla chiusura definitiva del contratto.
 - Chiusura del contratto a decorrere dal 12/8/2012.
2. che le somme corrisposte o rimborsate dovranno essere maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione della controversia (19/09/2012) al soddisfo.
3. di notificare il presente provvedimento alle parti.
4. di trasmettere la presente determinazione formata da 3 pagine all'Agcom e di pubblicarla sul sito web del Corecom Molise.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.


Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì ad adempiere il presente provvedimento entro il termine di gg. 60 dalla notifica dello stesso facendo pervenire entro tale data comunicazione a questo Corecom di avvenuto adempimento.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Francesco Colucci



IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Rossi

